

Vierter Abschnitt. — Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.

Traité de la Suisse avec l'étranger.

Auslieferungsvertrag mit Italien.

Traité d'extradition avec l'Italie.

38. Sentenza nella causa Cipolloni.

A. Con sentenza 30 ottobre 1884 il tribunale correzionale di Aquila dichiarava « Cipolloni Giovanni, fu Bartolomeo, di Aquila, d'anni 43, proprietario, convinto colpevole di eccitamento, favore e facilitazione alla corruzione di Amelia Santelli, minore degli anni 15, — reato commesso in Aquila dall'aprile al luglio 1884, — con l'aggravante d'incaricato a sorvegliare la condotta della medesima, e della recidiva, » e lo condannava, in applicazione degli articoli 421, 422, 684, 123, 56, 72 e 75 del codice penale e 569 della procedura penale, alla pena del carcere per la durata di anni cinque, ai danni che di ragione verso la parte lesa ed alle spese del procedimento.

B. Aggravatosi il Cipolloni alla Corte d'appello sedente in Aquila degli Abruzzi, questa, riformata in parte la surriferita sentenza ed applicati gli articoli 367, 419, 668 della procedura penale, 421 e 123 del codice penale del Regno d'Italia, dichiarava addì 14 gennaio 1885: « Non sussistere a carico dell'appellante Cipolloni l'aggravante dell'art. 422 ultimo comma « codice penale » (d'incaricato a sorvegliare la condotta dell'A. S.); ritenuta invece per lui la recidiva in delitto, essa riduceva la pena del codice a soli quattro anni di carcere. »

C. Venuto a sapere che il Cipolloni si era rifugiato a Lugano, il R. governo italiano ne faceva chiedere, mediante note dei 2 e 7 andante maggio, dalla sua Legazione al Consiglio federale, sulla scorta delle ridette sentenze ed in conformità delle prescrizioni del relativo trattato in vigore fra i due Stati (art. 10 e 2 N° 3 i. f.) l'arresto in prima e poscia la estradizione.

D. A quest'ultima si opponeva però il Cipolloni con particolareggiata memoria 8 detto maggio del suo patrocinatore sig. avv. Agostino Soldati al Consiglio federale, nella quale esponeva fra altre le seguenti considerazioni: « L'ultimo comma dell'art. 2 N° 3 del trattato 29 luglio 1868 annovera fra i titoli di estradizione la corruzione o prostituzione di minorenni da parte dei loro parenti o d'altre persone incaricate della loro sorveglianza. Ponendo a raffronto questo dispositivo del trattato col dispositivo dell'invocata sentenza di condanna, è facile scorgere come esso non possa essere invocato in odio del ricorrente. Il trattato contempla solo il *fatto compiuto* della corruzione o prostituzione da cui sorge una speciale configurazione di reato, distinta affatto dal semplice *eccitamento* di cui il ricorrente venne ritenuto colpevole. Ne è prova il disposto dell'art. 248 del Codice penale ticinese, da cui rilevasi non potere giuridicamente prender vita il reato di corruzione, quando non riscontrasi l'elemento della seguita *corruzione fisica* della vittima delle colpevoli blandizie. L'eccitamento e la facilitazione non potrebbero quindi, nella più larga ipotesi, essere considerati che come conati o tentativi di corruzioni, cui non corrispose l'evento. D'onde conchiudesi che, come non puossi accordare l'estradizione per titolo di semplice tentativo di altri maggiori reati, così a fortiori non lo si può pel caso in esame.

« Che se da ciò si volesse prescindere per ammettere che sotto la formola *corruzione* debba intendersi compreso anche il semplice eccitamento, converrà por mente, che la corruzione può costituire titolo di reato allora solo che assume un carattere di speciale gravità e nequizia per essere opera di parenti o di altre persone incaricate della sorveglianza dei

minorenni corrotti o prostituiti; il quale reato è espressamente contemplato anche dal Codice penale italiano (art. 422) come una speciale forma di delinquenza, che trae seco un'aggravante di pena. Basterà quindi porre in raffronto il letterale tenore del trattato col dispositivo della sentenza della Corte di appello di Aquila, per ravvisare quanto arbitraria ed ingiusta si appalesi la domanda del governo italiano.

E. Insistendo ciò nullameno la Legazione italiana nella fatta istanza, il Consiglio federale sottoponeva — con suo ufficio del 13 corrente maggio — la controversia, a sensi dell'art. 58 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, alla decisione di questa corte.

Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti:

1° Giusta l'articolo 58 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei relativi trattati vigenti, *in quanto ne sia contestata l'applicabilità*. Il detenuto Cipolloni ha contestato, in concreto, l'applicabilità del trattato svizzero-italiano, tuttora in vigore, del 22 luglio 1868, in forza del quale la Regia legazione italiana ha richiesto la di lui estradizione; il Tribunale federale è quindi chiamato senza più a giudicare sulla fatta istanza e deve, a quest'uopo, semplicemente esaminare: se siano o non siano attendibili le eccezioni contro la medesima sollevate.

2° Ora queste eccezioni consistono precipuamente a dire: *da una parte*, che mentre il ricorrente fu ritenuto colpevole di semplice eccitamento, il trattato contempla invece solo il fatto compiuto della corruzione o prostituzione, per l'ammissione del quale il Codice penale ticinese richiede l'elemento della seguita corruzione fisica, e *d'altra parte*, che la corruzione medesima non può costituire titolo di estradizione, se non quando sia stata opera dei parenti o d'altre persone incaricate della sorveglianza dei minorenni corrotti.

3° Alla prima eccezione, che poggia essenzialmente sul raffronto col Codice penale in vigore nel cantone Ticino, sta contro il duplice riflesso: *che* il Codice penale ticinese punisce (articolo 255) anche i semplici « atti di libidine non

violenti, » quando siano caduti sopra persona la quale, — come l'Amelia Santelli, — nel momento del fatto non abbia ancora compiuto gli anni dodici; *che* lo stesso Codice colpisce di pena (art. 57), quantunque in meno grave misura, anche i semplici tentativi di reato, e che, tanto a sensi delle legislazioni penali italiana e ticinese, quanto a termini della giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione di un reato abbraccia il reato consumato non solo, sebbene anche il « *tentato*, » quest'ultimo non rivestendo inverò i caratteri costitutivi di un delitto per se medesimo sussistente. (Vedasi la sentenza 11 marzo 1882 nella causa Montanari, Racc. off. VIII, p. 86.)

4° Fondata è per converso la seconda eccezione, avvegnachè mentre l'invocata disposizione (art. 2 N° 3 i. f.) del trattato svizzero-italiano dica espressamente: « L'extradizione dovrà essere accordata per titolo di prostituzione o corruzione di minorenni *da parte dei loro parenti o d'altre persone incaricate della loro sorveglianza*, » — la Corte di appello d'Aquila abbia invece testualmente dichiarato: *non sussistere a carico del Cipolloni l'aggravante dell'art. 422 del Codice penale italiano, ossia la qualità di persona incaricata a sorvegliare la condotta della fanciulla, ecc.*

Conseguentemente,

il Tribunale federale
pronuncia:

L'extradizione di Giovanni fu Bartolomeo Cipolloni, di Aquila, condannato per eccitamento, favore e facilitazione alla corruzione di fanciulla d'età inferiore agli anni quindici, non è accordata.